

MARIO DI NICOLA

# **I nuovi procedimenti di prevenzione incendi**

**Con schede tecnico-procedurali per le  
80 attività elencate nell'All. 1 del d.P.R. n. 151/2011**

**I edizione 2012**

**ISBN 978-88-387-7356-4**

**Aggiornamento n. 1 del 13 agosto 2012**

**Legge 7 agosto 2012, n. 134 - Conversione in legge, con  
modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,  
recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”**

  
**MAGGIOLI  
EDITORE**

Aggiornamento alle modifiche introdotte dalla  
**Legge 7 agosto 2012, n. 134** Conversione in legge, con  
modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante  
“Misure urgenti per la crescita del Paese”  
(Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2012)

L'articolo 7 della legge 7 agosto 2012, n. 134, relativamente alle gallerie stradali e ferroviarie, stabilisce che per le **attività di cui al numero 80** <sup>(1)</sup> della Tabella dell'Allegato I del regolamento emanato con il d.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, esistenti alla data di pubblicazione del predetto regolamento (7 ottobre 2011), gli adempimenti amministrativi stabiliti dal medesimo regolamento sono espletati entro i sei mesi successivi al completamento degli adeguamenti previsti nei termini disciplinati dall'articolo 55, comma 1-bis <sup>(2)</sup>, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 53 <sup>(3)</sup> del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

---

<sup>(1)</sup> Allegato I, al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, Attività n. 80 Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 metri e ferroviarie superiori a 2000 metri.

<sup>(2)</sup> Il comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, stabilisce che per le attività di cui al numero 80 dell'Allegato I al regolamento di cui al d.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, i termini degli adempimenti restano rispettivamente disciplinati dal decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 254, e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 2006.

<sup>(3)</sup> Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, art. 53 “Allineamento alle norme europee della regolazione progettuale delle infrastrutture ferroviarie e stradali e disposizioni in materia di gallerie stradali”

1. La progettazione delle nuove infrastrutture ferroviarie ad alta velocità avviene secondo le relative specifiche tecniche; le specifiche tecniche previste per l'alta capacità sono utilizzate esclusivamente laddove ciò risulti necessario sulla base delle stime delle caratteristiche della domanda.

2. Non possono essere applicati alla progettazione e costruzione delle nuove infrastrutture ferroviarie nazionali nonché agli adeguamenti di quelle esistenti, parametri e standard tecnici e funzionali più stringenti rispetto a quelli previsti dagli accordi e dalle norme dell'Unione Europea.

3. (soppresso dalla legge di conversione)

4. Non possono essere applicati alla progettazione e costruzione delle nuove gallerie stradali e autostradali nonché agli adeguamenti di quelle esistenti, parametri e standard tecnici e funzionali più stringenti rispetto a quelli previsti dagli accordi e dalle norme dell'Unione Europea.

5. Al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 5, le parole: «ed i collaudi» sono sostituite dalle seguenti: «e le verifiche funzionali»;

b) all'articolo 11, comma 1, del le parole: «dei collaudi» sono sostituite dalle seguenti: «delle verifiche funzionali».

5-bis. All'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine della ulteriore semplificazione delle procedure relative alla realizzazione di opere infrastrutturali, l'ente destinatario del finanziamento per le opere di cui al precedente periodo è

Per ciascuna attività sopra descritta, i gestori presentano al Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente, **entro sei mesi** dalla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2012, n. 134, una scheda asseverata da un tecnico qualificato, contenente:

- le caratteristiche e le dotazioni antincendio allo stato esistenti;
- una relazione riportante, per gli aspetti di sicurezza antincendio, il programma operativo degli interventi di adeguamento da realizzare nei termini prescritti.

Gli enti e i privati responsabili delle **nuove attività introdotte all'Allegato I**, esistenti alla data di pubblicazione del regolamento di prevenzione incendi (7 ottobre 2011), devono espletare i prescritti adempimenti **entro due anni** <sup>(4)</sup> dalla data di entrata in vigore del regolamento in questione.

---

*tenuto a rendicontare le modalità di utilizzo delle risorse a richiesta dell'ente erogante e non si applica l'articolo 158, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000».*

*(4) L'art. 7, comma 2-bis, della legge 7 agosto 2012, n. 134, ha elevato a due anni i termini per adempiere alle prescrizioni di cui all'articolo 11, comma 4, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. Originariamente era stabilito un anno.*